

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO l'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”* e, in particolare, l'articolo 16 che ha disposto la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- VISTO che l'articolo 1, comma 369 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 45 milioni per l'anno 2025;
- STO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse*



all'emergenza da covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” e in particolare, l'articolo 4 che ha incrementato il Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

CONSIDERATE le finalità indicate dalla citata norma di rango primario, anche con riferimento alle positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate eritenuto, per un più efficace perseguimento dei predetti scopi, di tenere conto, oltre che degli atti di indirizzo del Ministro del turismo, degli indirizzi resi dalle Commissioni parlamentari competenti e della programmazione di ENIT avente ad oggetto specifici progetti strategici per il miglioramento della qualità e dello sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e ricettivi, nonché, del supporto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'individuazione, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di interventi da realizzare nei territori da finanziare per la valorizzazione e promozione del turismo;

RITENUTO di procedere, con il presente decreto, alla modifica di quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8426 del 1° luglio 2022.

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, recante “Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8462)

1. Al decreto del Ministro del turismo 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8462, sono apportate le seguenti modifiche:

a. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 (Ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di parte corrente). - 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro del turismo adotta, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all'80% delle risorse del Fondo di parte corrente, stabilendo una apposita quota per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2, tenendo conto:

- a. di specifiche e contingenti esigenze degli operatori economici dei comparti turistici;
- b. dell'esigenza di valorizzazione e di rilancio di specifici settori turistici;
- c. di eventuali situazioni emergenziali dovute e crisi sistemiche o settoriali;
- d. dell'esigenza di tutela dei lavoratori e degli addetti del settore turistico;
- e. dell'esigenza di intervenire per favorire il riequilibrio dei vari comparti del settore turistico;
- f. dei contenuti e delle finalità di indirizzo parlamentare espresse nelle forme di apposita



risoluzione approvata dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede, anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, alla ripartizione delle risorse. La relativa assegnazione è successivamente disposta con uno o più decreti del Ministro del turismo.

2. La quota residua delle risorse del fondo di parte corrente non oggetto dell'atto di programmazione di cui al comma 1 è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021 ed è ripartita, secondo i criteri di cui al medesimo comma 367, ed assegnata con uno o più decreti del Ministro del turismo.

3. Fino al termine dell'esercizio finanziario, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, possono essere adottati atti di diversa distribuzione delle risorse rispetto a quanto stabilito dall'atto di programmazione di cui al comma 1, tra le finalità consentite dalla legge.»

b. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 (Ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di conto capitale). - 1. Per la realizzazione degli interventi del Fondo di conto capitale, entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto, il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all'80% delle risorse del fondo, stabilendo una apposita quota per le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, eventualmente destinando una parte delle risorse disponibili alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale da includere, comunque, nel Piano degli investimenti di cui al comma 3. L'atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente.

2. Entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione e assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è definito il Piano degli investimenti recante gli interventi da realizzare, anche mediante forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti attuatori, i codici unici di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i cronoprogrammi procedurali con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti dell'articolo 1, comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le fonti di finanziamento, nonché le modalità di monitoraggio ed inoltre di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi in coerenza con quanto prescritto, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del presente articolo. Per la realizzazione degli interventi individuati ai sensi del presente comma, le risorse finanziarie rese disponibili a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 368 della legge n. 234 del 2021 concorrono in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo occorrente per la realizzazione dell'investimento. Per la restante parte gli oneri per la realizzazione dei predetti interventi sono a carico di risorse finanziarie pubbliche o private, rese disponibili dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o mediante l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, ovvero di risorse finanziarie provenienti da operatori economici privati, nel caso in cui si intenda realizzare l'intervento mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.

4. Nel decreto di cui al comma 2 sono altresì individuati ulteriori interventi rispetto a quelli finanziabili con le risorse del Fondo di conto capitale disponibili, al fine di poterli eventualmente



realizzare in caso di economie o di revoca dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.

5. La quota residua di risorse non oggetto dell'atto di programmazione di cui al comma 1 è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con uno o più decreti, adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con indicazione degli elementi di cui al comma 3, primo periodo.


6. Con uno o più provvedimenti del Segretario generale del Ministero del turismo, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo di conto capitale alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo gli importi stabiliti nel decreto di cui al comma 2 e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del Piano degli investimenti, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

8. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell'opera o non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma contenuto nel decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla revoca dei finanziamenti erogati da utilizzare per gli interventi di cui al comma 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni, comunicano al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze le revoche disposte ai sensi del periodo precedente e i nuovi interventi finanziati, con l'indicazione dei CUP e delle informazioni di cui al comma 3.»

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO



DANIELA
GARNERO
SANTANCHE'
17.04.2023
09:48:23
GMT+01:00

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
18.04.2023 19:12:32 GMT+01:00

